

## **Corte di Cassazione - Sezione I civile**

### **Sentenza 30 maggio 2013 n. 13638**

#### Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27 novembre 2009 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità proposta da nei confronti della ex moglie e di nata il in costanza di matrimonio, ed assistita da curatore speciale. Veniva ritenuto, sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie di natura documentale e testimoniale, che il presunto padre non avesse fornito la prova della tempestività della domanda rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 244, Cod. civ. comma 2, evidenziandosi che, nel gennaio dell'anno 2003, vale a dire in epoca di oltre un anno anteriore rispetto all'esercizio dell'azione, il aveva partecipato a una riunione in uno studio legale avente ad oggetto la questione del rapporto di filiazione, così dando prova della consapevolezza della sua insussistenza, e, quindi, dell'adulterio commesso dalla moglie.

1.1 - Avverso tale decisione proponeva appello il deducendo di aver avuto, non essendo mai stato a conoscenza di una condotta adultera della moglie, soltanto dei dubbi sulla propria paternità,

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

derivanti dalla non perfetta coincidenza della data del concepimento con i rapporti sessuali che, in occasione di una vacanza con la , dalla stessa richiesta nell'asserito scopo di ricostruire il rapporto matrimoniale già in crisi, erano stati ripresi.

Contestava che una riunione del gennaio del 2003, alla quale aveva partecipato, avesse avuto ad oggetto la questione della propria paternità, nonché la valenza probatoria di un documento ex adverso prodotto, concernente una dichiarazione di tale dott. , al quale entrambi i genitori avrebbero chiesto di ripetere l'esame del gruppo sanguigno della bambina, e ribadiva di aver acquisito la certezza del proprio difetto di paternità soltanto nel dicembre dell'anno 2004, in occasione della consegna, da parte del Prof.

di un elaborato in cui si affermava la propria incompatibilità genetica con la minore.

La valutazione del tribunale, poi, contrastava con le argomentazioni, per altro trascurate nella sentenza di primo grado, fondate sulle portata della nota decisione della Corte cost. n. 266 del 2006, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 235 c.c., primo comma, n. 3, da intendersi nel senso della svalutazione dell'adulterio ai fini del disconoscimento di

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

paternità, essendo consentito dare ingresso alle prove genetiche anche in un momento anteriore ed indipendentemente dalla prova dell'adulterio stesso.

1.2 - La Corte di appello di Roma, nel contraddittorio della parti, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo in primo luogo le esigenze di certezza e stabilità dello status sottese alla norma di cui all'art. 244 c.c., nell'interpretazione costantemente resa dalla giurisprudenza di questa Corte, non interessata dalla citata pronuncia di incostituzionalità, che, pur eliminando talune preclusioni sul piano probatorio, non ha inciso sul termine di decadenza previsto da tale norma.

1.3 - Confermata, quindi, la necessità di verificare il rispetto del termine di cui all'art. 244 c.c., la Corte territoriale ha ritenuto che risultasse ampiamente dimostrato che il avesse sin dalla nascita della bambina la consapevolezza, per altro esternata a terze persone, della relazione adulterina della moglie, che si sarebbe sempre più rafforzata sino a culminare nell'incontro del gennaio del 2003, avvenuto in uno studio legale, nel corso del quale l'appellante aveva ammesso di essere sin dall'inizio a conoscenza dell'adulterio.

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

Sono state a tal fine richiamate le dichiarazioni rese da , già amico personale, oltre che cognato, del confermate, quanto alla condotta di costui in occasione dell'incontro del gennaio 2003, dall'avv. a fronte delle quali si è relegato in un ambito di marginalità, se non di irrilevanza, il documento a firma del dott.

1.4 - E' stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 235 e 244 c.c., nella parte in cui stabiliscono il termine di decadenza, ai fini della proposizione della domanda di disconoscimento della paternità, dal momento della conoscenza dell'adulterio, anziché dall'acquisizione della consapevolezza della insussistenza della paternità biologica, rilevandosi la conformità di tali disposizioni, anche con riferimento all'art. 30, al dettato costituzionale, nel senso della realizzazione di un equilibrio fra le esigenze fondate sull'affermazione della verità biologica e quelle inerenti alla certezza e stabilità dei rapporti familiari.

1.5 - Per la cassazione di tale decisione il propone ricorso, affidato a sette motivi, cui resistono con controricorso la e il curatore speciale della minore.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

Motivi dalla decisione

2 - Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente mediante il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 360 bis c.p.c..

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., 6 settembre 2009, n. 19051), con riferimento alla norma testé richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto : "La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla".

Tale conclusione, che si fonda sulla necessità della verifica della conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità al momento della decisione, si fonda anche sulla distinzione fra inammissibilità del ricorso e del motivo: l'infondatezza di quest'ultimo, desunta dalla verifica eseguita nei termini ora delineati, non può comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma il suo rigetto. Nel caso di specie, poi, il ricorso, che per altro non propone soltanto censure inerenti a violazioni di legge, contiene motivi che sviluppano, quanto a queste ultime, delle argomentazioni critiche all'orientamento seguito dalla corte territoriale

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

certamente meritevoli, a prescindere dalla loro condivisibilità o meno, di attenta considerazione.

Né il rilievo di inammissibilità per carenza di autosufficienza, genericamente riferito all'intero ricorso e non ai singoli motivi, ha migliore fortuna: le censure attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie risultano ampiamente articolate, nonché corredate dalla trascrizione di ampi stralci delle deposizioni e dei documenti richiamati.

3 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 244 cod. civ., nonché dei principi generali inerenti alla conoscenza dell'adulterio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Richiamato il tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio, con particolare riferimento alla ricostruzione dei rapporti fra i coniugi e si pone in evidenza come dalla stessa emerga chiaramente che, prima della conoscenza dei risultati inerenti all'esclusione della compatibilità dei gruppi sanguigni, contenuti nella relazione del dott. \_\_\_\_\_ in data 14 dicembre 2004, il ricorrente aveva nutrito solo dei sospetti circa la propria paternità biologica della minore, senza aver acquisito quella certezza che, in base all'interpretazione resa da questa Corte in relazione all'art. 244 cod. civ., come modificato a seguito della nota decisione della Corte

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

costituzionale del 6 maggio 1985, n. 134, costituisce il dato fondante del termine iniziale di decadenza per la proposizione dell'azione di disconoscimento.

3.1 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., con particolare riferimento ai principi generali in tema di valutazione delle prove in relazione alla conoscenza dell'adulterio.

Previa parziale trascrizione del risultato delle prove orali richiamate, si sostiene che, a fronte di ben sette deposizioni testimoniali, la corte territoriale, senza dare conto in maniera congrua della loro molteplicità e delle contraddizioni fra le stesse emergenti, ne avrebbe privilegiato, in sostanza, soltanto due: una di esse, proveniente per altro dal fratello della, sarebbe contrastante con il costituito di tale

3.2 - Con il terzo motivo le censure inerenti alla valutazione delle deposizioni testimoniali, svolte in precedenza, vengono prospettate in relazione al vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ..

4 - L'intima connessione sussistente fra le censure sopra indicate impone la

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

loro disamina congiunta : le stesse risultano in parte inammissibili, ed in parte infondate.

Vale bene, in primo luogo, richiamare il principio secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 17 giugno 2009, n. 14086).

Sotto quest'ultimo profilo non appare sufficiente la deduzione circa il rapporto tra il numero delle testimonianze acquisite e quelle concretamente valorizzate ai fini della decisione: la corte territoriale, dopo

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

aver ribadito che la valutazione inerente al termine decadenziale di cui all'art. 244 cod. civ. non ineriva ai sospetti che lo stesso aveva esternato in relazione alla propria paternità, ma alla conoscenza dell'adulterio da parte della moglie all'epoca del concepimento della figlia , non si è limitata a dare atto che dalla stessa ricostruzione dell'appellante emergeva che, essendo i rapporti fra i coniugi già deteriorati, il ripristino dell'intesa sessuale era avvenuto, nel corso di una vacanza, in epoca presumibilmente successiva alla data del concepimento (circostanza indiscutibilmente idonea a dar luogo a forti sospetti circa la propria paternità biologica), ma ha affermato in maniera esplicita, ed il punto non risulta adeguatamente censurato, che il predetto era a conoscenza, sin dagli anni 1995-1996, della relazione adulterina della moglie, e sicuramente dal gennaio del 2003.

Per altro, la critica della valutazione della testimonianza resa dal predetto non si fonda, così violandosi - in parte qua - il principio di autosufficienza, sull'intero contenuto delle sue dichiarazioni, come, ad esempio, quella, di valenza indiscutibilmente significativa, (trascritta nel controricorso della , a pag. 36) relativa al cap. n. 6, relativa cioè alla conferma della circostanza che, nell'anno 2001, aveva detto alla figlia all'epoca dodicenne, che non era sua figlia, “in quanto nata da una relazione extraconiugale

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

della madre". Tanto per ribadire il consolidato principio secondo cui, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa o l'insufficiente valutazione di prove, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica (Cass., 31 luglio 2012, n. 13677; Cass., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., 12 marzo 2009, n. 6023; Cass., 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., 12 giugno 2002, n. 8388).

Quanto all'indicazione del termine del gennaio 2003, la Corte ha evidenziato che in tale periodo, come riferito dal teste , il quale, oltre ad esserne il cognato, era "da molti anni" amico del era avvenuto un incontro nello studio dell'avv. Cui avevano partecipato lo stesso e l'avv. amico delle parti, per risolvere la questione inerente alla suddetta minore. In quel contesto il aveva manifestato la sua certezza circa la non paternità nei confronti di e dichiarato di non riuscire a legarsi affettivamente alla bambina".

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

Tale dichiarazione - osserva la Corte di appello - era stata pienamente confermata dal teste il quale aveva aggiunto che “nel corso della riunione il aveva espresso il proposito di promuovere il giudizio di disconoscimento della paternità”.

4.1 - Non si è trattato, a ben vedere, di una segmentazione arbitraria del complesso delle risultanze probatorie, ma di una valutazione selettiva delle testimonianze ritenute decisive, come quelle che, in quanto provenienti da soggetti che avevano partecipato a una determinata riunione, cui la decisione impugnata, in maniera esente da incongruenze di natura logico-giuridica, attribuisce un ruolo estremamente significativo, assumevano una valenza del tutto prioritaria.

In altri termini, la corte territoriale, esprimendo un giudizio congruamente motivato sull'attendibilità dei testimoni e, soprattutto, sulla scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la propria decisione, ha correttamente applicato la disposizione contenuta nell'art. 116 c.p.c., laddove le censure, ove non attingono l'indicazione delle ragioni del convincimento, effettuata, come sopra evidenziato, in maniera esaustiva e ragionevole, si risolvono in inammissibili contestazioni degli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

4.2 - Non coglie nel segno, in particolare, il riferimento, ancorché illustrato in maniera perspicua, alla distinzione fra conoscenza dell'adulterio e sospetti del ricorrente in ordine alla propria paternità biologica, poi tramutatisi in certezza solo all'esito della relazione del dott. : nella sentenza impugnata l'incontro del gennaio 2003, incentrato sull'esplicita manifestazione, da parte del di proporre azione di disconoscimento, si raccorda, come definitivo suggello (anche perché in quel periodo, anteriore alla nota decisione n. 266 del 2006 del Giudice delle leggi, era pienamente vigente il presupposto della prioritaria prova dell'adulterio ai fini della domanda ex art. 235 cod civ), alle dichiarazioni del circa la consapevolezza, in capo al cognato, già a far tempo dagli anni 1995-1996, della relazione della moglie con un altro uomo. La corte di appello ha quindi dimostrato di tenere ben presente la suddetta distinzione fra certezza dell'adulterio e della non paternità, riferendo l'inammissibilità della domanda al primo aspetto (".. il termine di decadenza stabilito per l'introduzione dell'azione da parte del marito decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio e non certo da quello della conseguita certezza negativa della paternità biologica"). Né può ritenersi che tale petizione di principio risulti in qualche modo contraddetta dai

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

riferimenti, per altro non decisivi (nell'economia della complessiva valutazione delle risultanze probatorie), alle ammissioni del desumibili dall'atto introduttivo del giudizio. Per mera completezza di esposizione deve rilevarsi che, come emerge dall'atto di citazione trascritto nel ricorso, e prescindendo dall'intensità del grado di conoscenza, i dubbi esternati sulla non paternità vengono a coincidere con quelli circa la relazione adulterina, posto che lo stesso attore, avendo avuto rapporti con la moglie esclusivamente otto mesi prima della nascita di \_\_\_\_\_, afferma di dover escludere, per le normali condizioni della bambina, un parto prematuro, concludendo di aver subito sospettato “che \_\_\_\_\_ fosse stata concepita in seguito ad un rapporto avuto dalla \_\_\_\_\_ con altra persona, antecedentemente alla vacanza trascorsa con la ex moglie il 1°-3 novembre 1996”.

Come già rilevato, le (parziali) ammissioni attribuite al \_\_\_\_\_ non costituiscono, sotto il profilo probatorio, il fulcro della decisione impugnata: deve tuttavia sottolinearsi che anche in relazione a tale aspetto nella decisione impugnata non possa ravvisarsi quell'errore concettuale attribuito nel ricorso ai giudici del merito (e ribadito nella memoria difensiva), consistente nell'aver confuso i piani conoscitivi dell'adulterio e

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

dell'altrui paternità. Tale accusa, a ben vedere, potrebbe assumere aspetti di natura speculare, per aver il fondato la propria azione sulla base della scoperta della non paternità biologica, all'esito delle risultanze delle indagini cliniche del dott. \_\_\_\_\_, senza minimamente fornire, rispettando l'onere che incombeva su di lui, la prova della conoscenza dell'adulterio, in termini tali da non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 244 c.p.c..

5 - Superare le censure inerenti alla ricostruzione, come operata in sede di merito, degli aspetti di natura fattuale, debbono approfondirsi le conseguenziali valutazioni di natura giuridica.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 235, primo comma, n. 3) e 244, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., proponendosi, attraverso il richiamo alle pronunce della Corte costituzionale succedutesi nel tempo, nonché ai progressi della scienza biomedica, una sostanziale attenuazione, fino a scomparire, della distinzione fra prova dell'adulterio e prova della non paternità.

5.1 - Con il quinto motivo si denuncia vizio motivazionale in relazione all'aspetto evidenziato nella precedente censura, osservandosi che, con riferimento al caso in esame, la conoscenza dell'adulterio verrebbe a

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

coincidere con la prova ematologica dell'altrui paternità.

5.2 - Con il sesto e il settimo motivo si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29 e 30 Cost., con il generale principio di ragionevolezza, nonché con l'art. 117 primo comma, Cost. e con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

6 - I motivi sopra indicati, che possono essere esamati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati in quanto, da un lato, si collocano nella prospettiva erronea della riferibilità degli interventi in materia della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 266 del 2006, non solo all'art. 235 cod. civ., ma anche al successivo art. 244, dall'altro postulano un superamento del punto di equilibrio, in materia di filiazione, fra i principi ispirati al "favor legitimitatis" e al "favor veritatis", cristallizzato nella normativa vigente, come interpretata da questa Corte, dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza comunitaria.

6.1 - Deve invero ribadirsi che, come già affermato di recente da questa Corte (Cass., 10 aprile 2012, n. 5653), sebbene debba ritenersi che il succedersi degli interventi della Corte costituzionale e di questa stessa Corte segnali una progressiva e lenta affermazione, anche alla luce dei

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

progressi registrati sul piano tecnico e scientifico, nonché dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e nella stessa sensibilità sociale in tema di rapporti fra filiazione legittima e naturale (nel senso della tendenziale abolizione di ogni pregiudizievole disfavore nei confronti della seconda), del “favor veritatis”, rimane coesistente all’ordinamento l’esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l’originaria impostazione legislativa, di preservare lo status di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e alla stabilità degli status.

Come questa Corte ha già affermato, pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il “favor veritatis” non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4 che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio. In tale quadro normativo, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell' art. 244 c.c., nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l'azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima (Cass., 19 settembre 2006, n. 20254).

In altri termini, pur dovendosi apprezzare la portata della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 266 del 2006, comportante il superamento della prova dell'adulterio come presupposto, ai fini dell'azione di disconoscimento, dell'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, non può prescindere da una complessiva considerazione del quadro normativo, nel cui ambito l'art. 244 cod. civ., non interessato, come sopra evidenziato, dall'indicata pronuncia della Corte

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

costituzionale, né, per la ragioni indicate, da fondati sospetti di incostituzionalità, svolge la funzione di realizzare l'equilibrio sopra evidenziato.

6.2 - Questa Corte, in epoca successiva alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, ha già ribadito (Cass., 23 ottobre 2008, n. 25623; Cass., 2 luglio 2010, n. 15777) l'esigenza di un coordinamento fra le norme contenute nell'art. 235 cod. civ. e nell'art. 244 cod. civ., che prevede un termine di decadenza per la proposizione dell'azione, individuato, a seguito della nota sentenza della Corte Cost. n. 134 del 1985, nel momento della conoscenza dell'adulterio.

Al riguardo si è condivisibilmente rilevato che il termine annuale di decadenza, ai sensi dell'art. 235 cod. civ., comma 1, n. 3, e art. 244 c.c., comma 2, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, decorre appunto dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta "certezza" negativa della paternità biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto art. 244 cod. civ., la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4090).

Vale bene richiamare, in proposito, i principi affermati da questa Corte sia in relazione alla natura decadenziale del termine previsto dall'art. 244 cod. civ., che afferisce una materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il Giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512), sia in relazione al significato del termine "scoperta" dell'adulterio, cui si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 cod. civ., quale emendato (in via additiva) attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, che va inteso nel senso dell'acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto - non riconducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

vuole disconoscere (Cass. 23 aprile 2003, n. 6477; Cass. n. 25623 del 2008, cit.).

La Corte territoriale, collocando la conoscenza dell'adulterio in un momento anteriore e ben distinto dall'acquisizione della certezza, secondo le prospettazioni dello stesso della non paternità, non è incorsa in alcun vizio logico o giuridico, essendo per altro evidente che la tesi secondo cui i due momenti conoscitivi, nel caso in esame, verrebbero a coincidere, contrasta decisamente con l'accertamento al riguardo correttamente compiuto dal giudice del merito.

6.3 - Quanto alla deduzione circa la progressiva attenuazione delle differenze fra conoscenza dell'adulterio e della non paternità, pur essendo innegabile che dopo la più volte richiamata decisione della Corte costituzionale n. 266 del 2006 non esiste più un ordine di priorità, sul piano cronologico, delle relative acquisizioni probatorie nell'ambito del giudizio di disconoscimento, va ancora una volta ribadito che, in base al quadro normativo vigente, la distinzione conserva i suoi effetti ai fini della verifica, anche in via ufficiosa, del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 244 cod. civ., comma 2.

Ancora di recente la Corte costituzionale, pronunciando in merito alla

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

denunciata disparità di trattamento scaturente dal diverso regime che caratterizza l'azione di disconoscimento e l'impugnazione del riconoscimento, premesso che le due situazioni non sono comparabili, ha ribadito - pur rilevando che il favor veritatis risulta sempre meno confligente con il favor minoris - che attualmente «vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant, superabile solo - per il favor legitimitatis - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento», aggiungendo che la disciplina della materia è riservata al legislatore (Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 7).

6.4 - A tale riguardo va osservato che l'evoluzione del quadro normativo, anche alla luce delle disposizioni introdotte con la recente l. n. 219 del 2012, non depone nel senso della caducazione dell'esigenza, per le ragioni illustrate, di un termine di decadenza, che dovrebbe essere (ai sensi della delega contenuta nella lett. G) dell'art. 2 di tale legge) in qualche misura rafforzato, cioè sottoposto a un processo di unificazione, così eliminandosi la diversità del regime fra l'azione di disconoscimento e l'impugnazione per difetto di veridicità da parte del genitore naturale.

6.5 - La Corte territoriale, non incorrendo nel vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, si è conformata ai principi affermati da questa

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

Corte, che il Collegio intende ribadire, anche, come sopra evidenziato, sotto il profilo dell'assenza di contrasti, per le ragioni indicate, fra le norme di riferimento e i principi costituzionali.

6.6 - Appare altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. in relazione all'art. 117 Cost., con riferimento all'invocato art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Com'è noto, tale norma, laddove vieta ingerenze di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, fatte salve le previsioni di legge intese a salvaguardare esigenze superiori, come la sicurezza nazionale, la protezione della salute o della morale, o, per quanto qui maggiormente interessa, la protezione dei diritti e delle libertà altrui, interessa sicuramente, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche il tema della filiazione naturale. Per quanto attiene alla presunzione di paternità in favore del marito della madre biologica, si è affermato, in linea generale, che “si deve tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della comunità nel suo insieme, e in entrambi i contesti lo Stato gode di un certo margine di

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

valutazione (cfr. Keegan v Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A no 290, § 49). Premesso che “ un esame comparativo delle legislazioni degli Stati contraenti per l'istituzione di azioni di paternità rivela che non esiste uno standard universalmente adottato”, e che “con la notevole eccezione del piccolo numero di Stati membri che non hanno un termine legale per il ricorso avverso la paternità, un termine di prescrizione esiste e di solito è di sei mesi o un anno, ma può essere fino a due anni”, è stato affermato che “la Corte ha già riconosciuto che l'introduzione di un termine per l'avvio di un'azione di paternità è stato giustificato dal desiderio di assicurare la certezza del diritto nei rapporti familiari e di tutelare gli interessi del bambino” (caso Rasmussen, § 41). Nella decisione Yildirim la Corte ha rilevato che “una volta che il termine di prescrizione per la domanda del ricorrente di contestare la paternità era scaduto, maggior peso è stato dato agli interessi del bambino che all'interesse del ricorrente a smentire la sua paternità”.

Si è precisato, tuttavia, che la prescrizione di un termine per l'azione di disconoscimento legato a una fattispecie legale (come l'individuazione del dies a quo nella registrazione della nascita) sia contraria all'art. 8 Cedu, laddove “le circostanze rilevanti diventano note solo dopo la scadenza del

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

termine". In tal caso la disposizione non appare in grado di garantire in modo adeguato gli interessi di un marito che, a conoscenza di un fatto o di data di nascita che ha suggerito che il bambino non era il suo, poteva fare una scelta informata di accettare la presunzione legale di paternità o contestarla in giudizio (Shofman c/ Russia, 24 novembre 2005).

6.7 - Valutato tale orientamento in relazione al rapporto, nel nostro ordinamento, fra gli artt. 235 e 244 cod. civ., appare del tutto evidente che risultano sostanzialmente rispettati innanzitutto l'interesse del minore alla certezza dello status e, in ogni caso, anche la necessità dell'individuazione di un ragionevole dies a quo (scoperta in maniera certa dell'adulterio) del termine di decadenza per la proposizione dell'azione di disconoscimento. Detto termine, infatti, rimane pur sempre correlato a un evento che pone il presunto padre in una condizione di valutare - a fronte di una situazione tale da determinare, con significativo grado di probabilità, l'altrui paternità biologica - se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda ex art. 235 cod. civ..

Sistema in sé non irragionevole, avuto riguardo alla complessità degli interessi coinvolti, ove si consideri, da un lato, la già richiamata esigenza di contemperare il diritto del minore alla certezza del proprio status con

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

quello del genitore presunto di contestare la propria paternità e, dall'altro, la necessità - sulla base di una scelta discrezionale del legislatore - di porre un limite a domande giudiziali certamente foriere di turbamenti di natura psicologica e della stessa sopravvivenza dei legami familiari, ove le stesse non siano correlate a un evento che ne giustifichi la proposizione, imponendo, di per se, la verifica della fondatezza dei dubbi che da esso scaturiscono.

L'obiezione secondo cui la prova biologica, da sola, può dare la certezza della non paternità, mentre l'adulterio, ancorché storicamente accertato, non è in grado di elidere la corrispondenza del dato presuntivo a quello biologico non coglie nel segno, sia perché la verifica in sede giudiziaria si impone nella generalità dei casi (si pensi alla difficoltà di ottenere la prova genetica al di fuori del processo, nel quale soltanto il rifiuto di sottoporsi a prelievi può assumere valenza giuridica), sia perché, dopo la decisione n. 266 del 2006 della Corte costituzionale, si è abolita ogni irragionevole gerarchia, sotto il profilo probatorio, fra dimostrazione dell'adulterio e della non paternità.

L'abolizione della previa dimostrazione dell'adulterio non esclude, tuttavia, per le ragioni sopra illustrate, che, nei casi - come quello in esame - in cui

[www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it)

risulti provata la conoscenza certa dello stesso in epoca anteriore al termine previsto dall'art. 244 cod. civ., l'azione di disconoscimento non sia ammissibile.

7 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore delle controparti costituite.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ....

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2013.